

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DELL'”ACCORDO DI CONTRATTAZIONE/CONCERTAZIONE  
SULLE INDENNITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI  
ORGANI POLITICI DEL CONSIGLIO REGIONALE E LE  
SEGRETERIE OPERATIVE DELLE STRUTTURE  
AMMINISTRATIVE”

Premesso:

- che il punto 6, erroneamente indicato con il numero 4, dell' “Accordo di contrattazione/concertazione sulle indennità delle strutture di supporto agli organi politici del Consiglio regionale e le segreterie operative delle strutture strutture amministrative”, siglato in data 30 luglio 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza sindacale unitaria, espressamente prevede che al **personale assegnato alle segreterie operative dei direttori di servizio del Consiglio regionale ed alla segreteria operativa del segretario generale** del Consiglio, *“compete il seguente trattamento economico corrisposto in dodici mensilità integrato con una indennità di risultato pari al 10% dell'indennità”*;
  
- che il punto 10 del menzionato accordo dispone che *“L'indennità di segreteria è omnicomprensiva e pertanto al personale di cui al presente articolo non possono essere attribuiti altri tipi di indennità previsti dal contratto nazionale o decentrato, né trattamenti stipendiali o trattamenti accessori aggiuntivi (es. protrazione oraria, qualsiasi compenso per lavoro straordinario, reperibilità, trattamento di*

*missione –salvo che non sia fuori dal territorio regionale, produttività individuale o di risultato); né la fruizione di riposi compensativi per lavoro festivo o riposi per lavoro notturno”;* e il successivo punto 13 prevede, per il personale appartenente al ruolo regionale assegnato alle segreterie, una valutazione annuale sull’attività ai soli fini della carriera giuridica;

- che in base al combinato disposto delle richiamate disposizioni non è chiaro se anche l’indennità del personale assegnato alle segreterie operative dei direttori di servizio e del segretario generale del Consiglio ricomprenda ogni ulteriore emolumento economico correlato allo svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero se debba essere integrata di una indennità di risultato pari a 10%;

Considerato:

- che l’imperfetta redazione del testo dell’accordo e il mancato coordinamento di tutte le previsioni ivi contenute ha determinato alcuni dubbi interpretativi in ordine al diritto di erogare al personale assegnato alle segreterie operative dei direttori di servizio del Consiglio e del segretario generale del Consiglio l’indennità di risultato prevista dal richiamato punto 6;

- che l’articolo 49 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche) prevede espressamente che quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti possono incontrarsi per definire consensualmente il significato delle clausole controverse;

- che l'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

- che dall'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni del menzionato accordo e, in particolare di quelle contenute nel punto 6, si ritiene debba riconoscersi al personale assegnato alle segreterie operative dei direttori di servizio del Consiglio regionale ed alla segreteria operativa del segretario generale del consiglio il trattamento economico indicato nella tabella e, in aggiunta ad esso, un'indennità pari al 10 per cento dello stesso.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue.

## ART.1

(Clausola di interpretazione autentica)

Il punto 6 dell'Accordo di contrattazione/concertazione sulle indennità delle strutture di supporto agli organi politici del Consiglio regionale e le segreterie operative delle strutture amministrative apicali di cui alla l.r. n.6/2002 e del regolamento di organizzazione del Consiglio, siglato in

data 30 luglio 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza sindacale unitaria, deve essere interpretato nel senso che al personale assegnato alle segreterie operative dei direttori di servizio del Consiglio e del segretario generale del Consiglio gli spetta, oltre al trattamento economico espressamente indicato in tabella, un'indennità di risultato pari al 10 per cento dello stesso.

Roma 20 novembre 2012

L'Amministrazione

F.to Il Presidente della delegazione trattante

F.to RSU

F.to CGIL

F.to CISL

F.to UIL

CSA

F.to DICCAP